

Intelligenza artificiale e giustizia civile

MARIO LIBERTINI

Scuola Superiore della Magistratura

Firenze, 30 aprile 2025

Lo sviluppo del «Legaltech» al servizio delle professioni legali e al servizio dell'amministrazione della giustizia

- Il *Legaltech* è in espansione irrefrenabile
- Sono possibili, e già presenti, due direzioni di sviluppo:
 - (i) nuove tecnologie in funzione dei servizi legali; si tratta di un fenomeno di mercato, spinto da investimenti privati, che dà luogo a prodotti protetti da proprietà intellettuale, con prospettive di evoluzione del mercato delle professioni in senso oligopolistico
 - (ii) investimenti pubblici in funzione del miglioramento della giustizia civile. Ci occuperemo di questo secondo fenomeno, senza per questo disconoscere l'enorme importanza del primo

Lo stato dell'arte

- Anche se c'è tutta una letteratura sulla «decisione robotica», e sull'idea di sostituzione del giudice umano da parte di una macchina, siamo lontanissimi dalla possibilità di costruire giudici robot
- Al massimo abbiamo la prospettiva di strumenti specializzati di giustizia predittiva in contesti caratterizzati da un grado – più o meno elevato - di serialità, in cui è più agevole l'impiego di modelli statistici di elaborazione dei dati
- Inoltre, sul piano teorico, nessuno auspica una sostituzione integrale del giudice umano, per via di limiti intrinseci dell'IA (che è sempre, in ultima analisi, una intelligenza «rivolta al passato»)

La prospettiva teorica. La divisione di fondo

- Ciò non toglie interesse al dibattito, in prospettiva futura.
- Le numerosissime riflessioni in materia possono dividersi in due orientamenti di fondo (T. Sourdin, 2021):
 - (I) chi ritiene che l'uso dell'AI può essere uno strumento migliorativo della funzione giudiziaria
 - (II) chi teme la disumanizzazione della giustizia e il conformismo giudiziario.
- La scelta politica fra questi due orientamenti si traduce in scelte diverse sugli investimenti pubblici in materia. Sono pochi i paesi che stanno investendo seriamente nella prima direzione (non certo l'Italia)

Gli orientamenti contrari all'impiego dell'IA nella giurisdizione

- Gli orientamenti contrari sono espressi, nel dibattito teorico, soprattutto nel noto libro di A. GARAPON e J. LASSÈGUE (2018, trad.it. 2021), che ha direttamente influenzato la *Carta etica europea sull'utilizzo dell'IA nei sistemi giudiziari* (Comm. UE, 3.12.2018)
- A questi orientamenti è ispirato anche il d.d.l. 1146 del 20.05.2024, che prevede l'impiego degli strumenti di IA esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale (i.e. senza giungere alla formulazione di progetti di decisione)

Le ragioni a favore di programmi pubblici di investimento per la creazione di agenti intelligenti a servizio della giustizia

- Ragioni a favore del primo orientamento:
 - (i) involuzione della giustizia civile in tutto il mondo: crescita dei casi e crescita della durata dei processi (Susskind)
 - (ii) difficoltà di una ricerca giuridica esauriente di tutti i dati potenzialmente rilevanti per la soluzione di un caso (insufficienza del riferimento ai precedenti diretti; valore del riferimento a dati economici o comparatistici; valore dell'argomentazione per principi, ecc.)
 - (iii) rischio di asimmetria tecnologica fra studi legali e uffici giudiziari

E' realizzabile un programma di creazione di agenti intelligenti ausiliari del giudice?

- E' possibile attuare un programma del genere?
- Anche se si deve ribadire che, allo stato, siamo lontanissimi, teoricamente il programma può essere concepito
- L'IA è uno strumento e dipende dagli input che vengono dati dai programmatori
- Spesso si ritiene che la complessità del ragionamento giuridico non consente, al di fuori dei casi seriali, l'utile impiego di sistemi di IA (p.e. E. GABELLINI, *Rov.trim.dir.proc.civ.* 2022, 76)
- E' invece teoricamente concepibile un programma di IA in grado di qualificare fatti, tradotti in dati intellegibili dal sistema, e selezionare *rationes decidendi* in grado di essere applicate a determinati conflitti, nonché distinguere principi e clausole generali rispetto a regole di dettaglio (è possibile inserire funzioni di valore nei processi di decisione robotica: A. CARCATERRA, 2019)
- E' inoltre teoricamente possibile proporre applicazioni di AI generativa e quindi immaginare un decisore robotico che proponga di «cambiare giurisprudenza», valorizzando una certa disposizione di principio

I problemi di costruzione dell'agente intelligente ausiliario

- I problemi tecnici posti dalla realizzazione di un simile programma sono enormi e richiedono grandi investimenti pubblici
- Un primo punto consiste nel programmare, per quanto possibile, una normalizzazione all'interno delle banche dati a cui il sistema dovrà attingere (è da valutare l'ipotesi del «redattore automatico», chiamato a redigere la motivazione su un dispositivo già dato)
- Un secondo punto riguarda la regolazione delle prove, con la difficoltà di delegare al sistema intelligente le prove critiche, e in particolare quelle testimoniali
- Il problema principale è quello delle definizioni delle norme che l'agente artificiale dovrà applicare. L'IA può essere impostata in modo tale da andare oltre la ricerca di precedenti diretti (p.e., valorizzare principi e dati comparatistici), e magari giungere a formulare proposte di decisione innovative rispetto ai precedenti, ma deve comunque essere normativista, cioè formulare proposte di decisione fondate sul rispetto di fonti normative predefinite

I profili costituzionali dell'impiego di sistemi di AI nella giurisdizione

- L'impiego dell'IA nell'amministrazione della giustizia richiede dunque scelte normative di carattere costituzionale
- con particolare attenzione al rispetto del principio di indipendenza del giudice, che, ai sensi dell'art. 101 Cost., è soggetto soltanto alla legge e non può essere quindi vincolato ad un algoritmo (M. LUCIANI, *Riv. AIC*, 2018)
- Il principio dell'art. 24 Cost. richiede inoltre che la decisione giudiziaria sia motivata e che la motivazione sia comprensibile e suscettibile di sindacato razionale (A. SIMONCINI, *Riv. Dir. proc.* 2024, 407): deve dunque indicare una fonte di diritto predefinita
- La scelta delle fonti è materia costituzionale e non può essere affidata a un'impresa produttrice di programmi di AI generativa applicati al diritto

Il regolamento europeo sull'IA (Reg. UE/2024/1689)

- Il regolamento classifica come «*ad alto rischio*» «i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie» (All. III, n. 8)
- Ciò comporta l'applicazione di misure di trasparenza e di sorveglianza umana sul sistema e di monitoraggio sul funzionamento, certo giustificate (in diritto interno si può ritenere applicabile l'art. 2050 c.c. sull'esercizio di attività pericolose: cfr. A. GENTILI, *Contr. e impr.*, 2024, 1065, che però propone, *de jure condendo*, una regola di responsabilità oggettiva assoluta)
- Inoltre, il Reg. dichiara (cons. 61) che gli strumenti di IA non devono sostituire il giudice («il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana»)
- Tuttavia, il regolamento europeo non esclude che strumenti di IA possano essere impiegati, in maniera anche ampia, nell'esercizio della funzione giurisdizionale (cfr. A. PUNZI, *Giur.it.* 2025, 448)

I limiti della regolazione europea

- Ciò che rimane discutibile – secondo plausibili critiche del CCBE - è anzitutto la genericità delle regole di condotta relative alla nostra materia; genericità accompagnata, però, da «un sistema complesso ad alto tasso di burocratizzazione» (G. ALPA, *Contr. e impr.*, 2024, 274)
- Più specificamente, mi sembra discutibile che i sistemi di IA destinati alla funzione giurisdizionale siano regolati come prodotti offerti in libero mercato e non come strumenti della funzione giurisdizionale, come tali riservati, nella programmazione e nell'impiego, ai titolari di tale funzione
- La dimensione costituzionale dell'impiego dell'IA nella giurisdizione non è ancora colta, nel diritto europeo e in quello nazionale

Un modello ideale di IA ausiliaria del giudice

- Ammesso che si realizzino programmi in grado di realizzare progetti di decisione su casi (anche nuovi), il modello più efficiente sarebbe – a mio avviso - quello di proporre alle parti la decisione robotica, ammettendo però un reclamo motivato di una di esse (o di ambedue) al giudice umano
- L'alternativa è quella dell'agente artificiale come mero ausiliario del giudice, al quale rimarrebbe comunque demandata la decisione finale
- In questo secondo modello il giudice dovrebbe pronunciarsi in tutti i casi, ma si confronterebbe, pur sempre, con l'agente artificiale (con elevato rischio di conformismo)
- Nel primo modello, invece, il giudice si pronuncerebbe solo nei casi in cui il progetto di decisione robotica sia stato motivatamente contestato dalle parti, e dunque in una situazione meno incline al conformismo giudiziario (dovrebbe scegliere fra due contrastanti progetti di decisione)

Bibliografia minima

- CARLEO, A. (a cura di), *Decisione robotica*, Il Mulino, Bologna, 2019
- GENTILI, A., *Regole per l'intelligenza artificiale*, in *Contratto e impresa*, 2024, 1043 ss.
- LIBERTINI, M. – MAUGERI, M.R. – VINCENTI E., *Giustizia predittiva e giurisdizione civile. Primi appunti*, in *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, a cura di A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI, Il Mulino, Bologna, 2021, cap. XIX
- PUNZI, A., *La decisione giudiziaria nell'AI Act*, in *Giurisprudenza italiana*, 2025, 448 ss.
- SOURDIN, T., *Judges, Technology and Artificial Intelligence. The Artificial Judge*, Elgar, Cheltenham (UK), 2021